



Città di Novi Ligure

COSTITUZIONE CONSULTA PER LA SANITA' E APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 in data 21/2/2000.

Art. 1

Il Comune di Novi Ligure riconosce nella Sanità pubblica un importante ed insostituibile presidio per il benessere dei Cittadini, in quanto essa è rivolta a tutelarne la salute, bene primario della collettività.

Ciò premesso, si propone di sostenere l'azione del Sindaco della Città, cui, per il disposto dell'art. 3, comma 14, del [D.L. 19 giugno 1999 n. 229](#), spettano, nell'ambito della Conferenza dei Sindaci dei Comuni di riferimento, funzioni di indirizzo, controllo e verifica dell'attività della locale A.S.L. n. 22.

Art. 2

Per realizzare quanto affermato nell'art. 1, è costituita la Consulta per la Sanità.

Essa è composta:

- dal Sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;
- dall'Assessore alla Sanità;
- da due rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui uno designato dalla maggioranza e uno dalla minoranza;
- da due rappresentanti dei Sindaci dei Comuni dell'ex U.S.L. n. 73;
- da un rappresentante della Direzione Generale dell'A.S.L. n.22;
- da un rappresentante dell'A.D.I.;
- da un rappresentante dei Medici di Base;
- da un rappresentante del Tribunale del Malato;
- da un rappresentante del Consorzio per i Servizi alla Persona;
- da un rappresentante designato dalla Consulta delle Associazioni di Volontariato;
- da un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali Mediche;
- da un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali del Comparto del Ruolo Sanitario;
- da un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali del Comparto del Ruolo Tecnico-Amministrativo.

Art. 3

La Consulta per la Sanità è un organismo che si propone:

- di rappresentare nel tempo un punto di riferimento per il Cittadino, per quanto concerne i problemi relativi alla Sanità;
- di promuovere le scelte più opportune per lo sviluppo dell'Ospedale Civile 'San Giacomo' di Novi Ligure e dei servizi sanitari territoriali del Novene.
- di verificare periodicamente gli indirizzi programmatici di gestione, lo stato di attuazione degli stessi, la corrispondenza dei risultati agli intendimenti enunciati dalla Direzione Generale della A.S.L. n.22;
- di controllare la qualità e la quantità dei servizi erogati, sia direttamente che indirettamente dall'Azienda Sanitaria, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera ed extraospedaliera;
- di promuovere e sollecitare la realizzazione, il perfezionamento e il potenziamento di tutti i servizi alternativi, ove sia possibile, al ricovero ospedaliero;
- di approfondire e consolidare, in pieno spirito collaborativo, il rapporto con l'Azienda Sanitaria;
- di progettare, di concerto con la Dirigenza, e in cooperazione con altri Enti e Associazioni, programmi di prevenzione, informazione e educazione sanitaria.

Art. 4

Collabora con il Presidente un Consiglio di Presidenza formato dall'Assessore alla Sanità dai due Consiglieri Comunali e dai due rappresentanti dei Sindaci dei Comuni dell'ex U.S.L. n. 73, con il compito di individuare problemi e argomenti che possano essere oggetto di

attenzione e di discussione da parte della Consulta medesima, di coordinare l'attività e di disporre la costituzione di gruppi di lavoro ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce, di norma, almeno una volta al mese e, comunque, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione deve avvenire per iscritto, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi urgenti può avvenire anche, eccezionalmente, per mezzo di comunicazione telefonica.

Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario comunale indicato dal Presidente.

Art. 5

La Consulta per la Sanità, convocata a domicilio, si riunisce almeno ogni tre mesi.

La convocazione, corredata dell'ordine del giorno, salvo particolari casi d'urgenza, deve pervenire a ciascun membro almeno cinque giorni prima della seduta.

Art. 6

Compiti del Presidente sono:

- convocare la Consulta e il Consiglio di Presidenza;
- riferire alla Giunta e al Consiglio Comunale sui diversi problemi esaminati dalla Consulta e sulle conclusioni alle quali essa è pervenuta;
- informare annualmente, attraverso la Conferenza dei Sindaci, le Amministrazioni Comunali comprese nell'ex U.S.S.L. n. 73, sul lavoro svolto dalla Consulta;
- predisporre le riunioni del Consiglio di Presidenza;
- convocare le riunioni dei gruppi di lavoro eventualmente costituiti.

Il Presidente della Consulta si riserva la facoltà di avvalersi dell'ausilio di consulenti esterni. Sarà altresì facoltà del Presidente farsi assistere dai consulenti, come sopra designati, in tutte le circostanze in cui lo riterrà opportuno.

Art. 7

I gruppi di lavoro eventualmente costituiti opereranno sotto la guida di un coordinatore designato dal Presidente al loro interno, il quale riferirà al Presidente medesimo e/o al Consiglio di Presidenza sulle conclusioni da essi raggiunte.

Art. 8

Le riunioni della Consulta per la Sanità sono ordinariamente pubbliche e sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Qualora si renda necessaria una votazione, essa avrà luogo in forma palese, e l'argomento posto ai voti sarà approvato a maggioranza semplice.

Art. 9

La Consulta per la Sanità ha sede presso il Palazzo Municipale.

Art. 10

La partecipazione ai lavori della Consulta per la Sanità, del Consiglio di Presidenza e dei gruppi di lavoro è, per i membri effettivi, a titolo gratuito.

Art. 11

I singoli membri della Consulta per la Sanità decadono quando vengano a mancare le condizioni in base alle quali sono stati designati a farne parte, e gli Enti che li avevano designati provvederanno alla loro surrogazione.

La Consulta per la Sanità decade con la scadenza o lo scioglimento del Consiglio Comunale.